

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione non commerciale e senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE PALAZZI".

I soci Fondatori sono Palazzi Giovanni, Palazzi Andrea, Palazzi Maria Luisa, Pedini Marzia, Uguccioni Marisa, Solazzi Giordano e Ferretti Stefano, come riportato nell'Atto Costitutivo.

Art.2 - Sede legale

L'associazione ha sede in Fano, Via Annibal Caro, 5.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta su volontà della maggioranza dei Soci Fondatori.

Art.4 - Scopi

Lo scopo che si prefigge l'Associazione è la riscoperta e la divulgazione della figura del pittore Giuseppe Palazzi e della sua vasta produzione artistica, anche al fine di tramandarne la memoria alle future generazioni. Per raggiungere tale obiettivo l'Associazione si renderà promotrice di mostre, convegni di studio, tavole rotonde, dibattiti, pubblici incontri, concerti, rappresentazioni teatrali e di ogni altro evento o attività utili e funzionali al raggiungimento del suo scopo.

Curerà inoltre l'istituzione di premi in denaro e/o borse di studio volte a sostenere artisti emergenti nel campo delle arti figurative, stimolando in tal modo nuovi fermenti culturali ed artistici.

E' altresì intendimento dell'Associazione procedere al censimento e alla catalogazione di tutte le opere dell'artista, diffuse nelle diverse collezioni pubbliche e private, al fine di creare un archivio, anche fotografico, il più completo possibile, nonché procedere all'attivazione di un sito internet per l'organizzazione di mostre ed eventi sul web.

Per l'attuazione dei fini statutari, l'Associazione si avvarrà delle più ampie forme di collaborazione con Enti pubblici e privati e con ricercatori sia in forma singola che associata.

L'Associazione potrà inoltre promuovere la collaborazione e/o la cooperazione con altri soggetti aventi scopi analoghi o complementari ai

propri e potrà utilizzare qualsiasi altro strumento tecnico, scientifico e divulgativo che, nello svolgimento delle varie attività, si rivelerà utile per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art.5 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della medesima.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nell'ambito della medesima.

I Soci Onorari sono le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei Soci per particolari meriti inerenti le finalità perseguite dall'Associazione.

I Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti, gli istituti, le altre associazioni che in sintonia con le finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto, abbiano particolarmente giovato all'Associazione con la propria attività o con singole donazioni di qualsiasi natura, anche in denaro.

Le persone giuridiche partecipano all'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un loro delegato.

Art. 6 - Adesione all'Associazione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano interesse all'attività della medesima e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo; ciascun associato verserà, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal consiglio stesso.

Art.7 - Diritti degli associati

Ciascun associato, maggiore di età, ha diritto ad un voto nell'Assemblea

degli Associati.

Ciascun Associato acquisisce il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e il diritto di prendere parte alle iniziative da essa intraprese.

Art. 8- Esclusione

La qualità di Associato viene meno per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità; la quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Oltre che ai sensi dell'art.24 C.C. ciascun Socio può essere espulso dall'Associazione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, qualora:

- a) passi in giudicato a suo carico una condanna penale o una sentenza ad essa equiparata;
- b) entri a far parte di associazioni con finalità incompatibili o concorrenti;
- c) sopravvenga a suo carico incapacità legale a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna penale;
- d) renda grave nocumento alla vita ed all'immagine dell'Associazione con la sua condotta civile.

Art. 9 - Recesso

Il recesso degli Associati deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ciascun anno pena il versamento della quota annuale di associazione anche per l'anno successivo.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 - Fondo Associativo

Il fondo associativo è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative versate;
- b) dal ricavato conseguente l'organizzazione di manifestazioni o eventi;
- c) da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- d) da ogni altra entrata che incrementi l'attivo dell'Associazione.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art.11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati aventi diritto di voto ed ha i seguenti compiti:

- a) approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- b) nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- d) delibera su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione da parte del Presidente nella sede dell'Associazione, con almeno quindici giorni di anticipo e mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato entro lo stesso termine.

L'Assemblea è convocata: dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli Associati, a norma dell'art.20 del C.C.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale; gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario; spetta allo stesso Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea; delle riunioni di Assemblea si redige il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono validamente costituite con almeno la presenza di metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero

degli intervenuti a norma dell'art. 21 C.C.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e resta sino a dimissioni dei Consiglieri o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nomina al suo interno il Tesoriere dell'Associazione;
- c) dirige l'attività dell'Associazione;
- d) delibera in merito all'eventuale associazione con altri soggetti aventi scopi analoghi o complementari;
- e) redige il bilancio o rendiconto annuale;
- f) compie ogni attività conforme allo Statuto al fine di raggiungere gli scopi dell'Associazione;
- g) stabilisce e redige l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è resa obbligatoria per tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di Consigliere non dà diritto a compensi salvo il rimborso delle

spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico e regolarmente documentate.

Art. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto il bilancio.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto di tre membri effettivi più due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità dell'Associazione. Esso procede, nell'ambito di questo incarico, a verifiche periodiche della contabilità e delle consistenze di cassa ed annualmente redige una relazione al bilancio consuntivo.

Art. 17 - Clausole arbitrali

In caso di qualsiasi controversia che insorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto associativo, la stessa sarà sottoposta al giudizio di un collegio composto da tre arbitri. Gli arbitri saranno scelti tra non associati, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo, dai due arbitri; in caso di disaccordo provvederà su richiesta della parte più diligente il Presidente del Tribunale di Pesaro.

Il Collegio arbitrale non sarà tenuto all'Osservanza di alcuna norma di procedura. La decisione avrà valore di arbitrato irrituale e vincolerà le parti come fosse un loro accordo transattivo.

Art. 18 - Scioglimento e disposizioni finali

L'Associazione si scioglie:

- per il raggiungimento del suo scopo o per l'impossibilità di raggiungerlo;
- per decisione presa dalla maggioranza dei Soci Fondatori a norma del presente Statuto. In sede di delibera di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori con la determinazione dei rispettivi poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altra o altre associazioni con finalità analoghe o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.